

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Debitore in solido che ha pagato l'intero debito, diritto di regresso nei confronti dell'inadempiente: condizione per agire

In tema di obbligazioni solidali il regresso trova fondamento nella corresponsabilità ed è volto ad evitare l'ingiustificato depauperamento del patrimonio di chi abbia anticipato al terzo, anche per conto del condebitore, quanto dovuto. Il debitore in solido, che ha pagato l'intero debito, ha diritto di regresso nei confronti dell'inadempiente per la quota di sua spettanza ma la condizione per agire per la rivalsa è il già avvenuto pagamento del debito solidale da parte di uno solo dei condebitori in luogo di entrambi. Con la precisazione che l'avvenuto pagamento non deve necessariamente preesistere alla proposizione della domanda giudiziale ma può anche verificarsi nel corso del procedimento e prima che venga emessa la relativa pronuncia. Mette inoltre conto di rilevare che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno del pagamento e non dalla data della maturazione del credito del terzo estraneo al rapporto.

Tribunale di Roma, sentenza del 21.1.2020, n. 1268

...omissis...

La domanda avanzata dall'XX quale attore in senso sostanziale, all'esito di un più approfondito scrutinio della documentazione prodotta e delle allegazioni delle parti, può trovare parziale accoglimento previa revoca del decreto opposto.

Trattasi di azione da qualificare di regresso fra condebitori solidali a mente dell'art. 1299 cc essendo le parti risultate comproprietarie dei beni in parti uguali e, quindi, tenute paritariamente alla manutenzione ed alla conservazione dei beni. Ed invero parte opposta ha chiesto la ripetizione, alla opponente, delle somme asseritamente versate in eccesso al terzo rispetto al proprio obbligo nei confronti del condebitore.

In tema di obbligazioni solidali il regresso trova fondamento nella corresponsabilità ed è volto ad evitare l'ingiustificato depauperamento del patrimonio di chi abbia anticipato al terzo, anche per conto del condebitore, quanto dovuto. Come detto il debitore in solido, che ha pagato l'intero debito, ha diritto di regresso nei confronti dell'inadempiente per la quota di sua spettanza ma la condizione per agire per la rivalsa è il già avvenuto pagamento del debito solidale da parte di uno solo dei condebitori in luogo di entrambi (Cass. 13180/07). Con la precisazione che l'avvenuto pagamento non deve necessariamente preesistere alla proposizione della domanda giudiziale ma può anche verificarsi nel corso del procedimento e prima che venga emessa la relativa pronuncia (Cass. 19305/06). Mette inoltre conto di rilevare che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno del pagamento e non dalla data della maturazione del credito del terzo estraneo al rapporto (Cass. 16612/08).

Orbene, nel caso in esame, l'XX, in sede di richiesta di emissione del dell'ingiunzione, ha depositato documentazione inidonea a riscontrare detto particolare fatto con riguardo agli oneri condominiali asseritamente anticipati per l'immobile in Anzio. Invero, dalle attestazioni dell'amministratore del Condominio in Anzio, emerge solo (v. nota del 10-6-2016 in atti) l'esistenza di debiti per oneri ordinari e straordinari che l'XX non risulta tuttavia avere anticipato (v. specchietto riassuntivo) ed una "liberatoria" del 29-5-2017 del tutto generica soprattutto non confortata, a fronte di quanto ex adverso allegato ed attesa la necessità di ricostruire i singoli importi versati e non e da chi, dalle necessarie delibere di riparto approvate e/o dalle singole quietanze di pagamento. Tale carenza probatoria risulta confermata anche dal fatto che è lo stesso XX, in sede di comparsa di costituzione, ad affermare di avere corrisposto gli oneri straordinari (per complessivi € 5443,51) solo in esito ad un piano di rientro prodotto in atti con gli allegati bonifici che dimostrano il versamento dell'importo dovuto al Condominio (come quantificato nella lettera del 10-6-2016 e pari ad € 10342,51), per complessivi € 9642,51 dall'XX, e, solo per € 670,00, dalla *omissis*. Donde la condanna di quest'ultima alla restituzione della quota parte anticipata da controparte pari ad € 5171,00, con gli interessi legali dalla domanda al saldo. Ed invero detti pagamenti risultano, come detto, riscontrati dalle copie dei bonifici versati in atti sub 1, non contestati in alcun modo dalla opponente (la quale in ordine a detti fatti nulla allega). Né può ritenersi maturata la prescrizione in quanto decorre dalla data nella quale il condebitore solidale ha anticipato quanto dovuto dall'altro condebitore e non dal momento della maturazione del debito verso il terzo. Mentre deve essere rigettata la domanda di ripetizione degli oneri ordinari in assenza, per quanto sopra detto, di riscontri validi.

Non merita positivo scrutinio la domanda di ripetizione della metà della spesa sostenuta per la registrazione della sentenza n. 25605/14 in quanto risulta documentato che entrambe le parti l'hanno versata per intero ed in quanto non risulta una diversa convenuta ripartizione della spesa stessa.

A diversa conclusione si deve invece pervenire avuto riguardo alla richiesta ripetizione della metà della "tassa rifiuti Comune di Anzio" (che integra anch'essa una spesa per il bene comune) in quanto documentata in atti e non contestata ex adverso. La *omissis* deve pertanto essere condannata al pagamento, a controparte, della somma di €108,35 con interessi legali dalla domanda al saldo.

Merita positivo scrutinio anche la non contestata e documentata domanda di restituzione dell'imposta ipotecaria dovuta dalla *omissis* per intero ed anticipata dall'XX relativa alla trascrizione dell'ordinanza di attribuzione del 28-6-2016. Donde la condanna della opponente al pagamento, in favore di controparte, della somma di € 349,00 con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Passando a trattare delle domande riconvenzionali avanzate dalla opponente si osserva che talune risultano coperte dal giudicato (alla luce della sentenza di divisione dei beni fra le parti emessa dal Tribunale di Roma in data 20-11-2014 rg 84917/09 che ha rigettato le domande di parte convenuta) donde sono inammissibili come fondatamente eccepito da parte opposta.

Ed invero a detta conclusione si deve pervenire in particolare avuto riguardo alle domande avanzate dalla *omissis* volte a conseguire dalla controparte la quota parte del mutuo acceso sull'appartamento *omissis* e la metà del valore dell'immobile suddetto, assegnato alla predetta, sull'assunto che, avendolo acquistato in via esclusiva prima del matrimonio, controparte, in sede di divisione, avrebbe locupletato illecitamente la metà del valore, quantificato in €159574,00. Dalla lettura della sentenza e della comparsa di costituzione versate in atti emerge invero che, in sede di costituzione, la *omissis* aveva chiesto la restituzione dell'anticipo prezzo dell'appartamento di Roma e delle rate di mutuo pagate in relazione a detto appartamento. Dalla motivazione risulta quindi che, quanto all'anticipo prezzo (v. pag. 4 della sentenza), il giudice, entrando nel merito della pretesa (irrilevante se erroneamente) e non decidendo, quindi, in mero rito, pur nel richiamare talora genericamente la tardività della costituzione, ha rigettato la domanda testualmente "facendo proprie le conclusioni di quella giurisprudenza (Cass. 19454/12) che afferma che, allo scioglimento della comunione legale fra coniugi, l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in parti uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascun coniuge". Concludendo, di conseguenza, "nel senso che la divisione deve essere compiuta attribuendo a ciascun coniuge la metà del bene". Senza dover tenere in cale l'esborso maggiore sostenuto da uno dei coniugi. Tale pronuncia "nel merito" risulta confermata anche dalla lettura del dispositivo (v. sentenza pag. 8) posto che il Tribunale ha dichiarato inammissibile (giudicando quindi in mero rito con conseguente impossibilità del formarsi del giudicato sulla pretesa) solo la "domanda della convenuta di divisione degli immobili ubicati nel Comune di Palestrina" mentre ha rigettato "nel merito tutte le altre domande delle parti e quindi non solo dell'XX (ovviamente non accolte). Peraltro la consulenza tecnica ha stimato l'immobile (stima che fonda peraltro la quantificazione operata dalla *omissis*) senza tenere in cale detta emergenza. Inoltre l'oggetto delle domande risulta chiaro dall'esame della comparsa di costituzione della *omissis* nel giudizio di divisione, prodotta dall'XX, dalla quale si ricava chiaramente (v. conclusioni) l'identità con talune delle domande avanzate in questa sede. A medesima conclusione e per gli stessi motivi si deve pervenire avuto riguardo alla domanda di restituzione di quota parte del mutuo relativo all'immobile in Roma (v. citata sentenza pacificamente in giudicato a pag. 2 quanto all'oggetto della domanda ed a pag. 4 laddove si afferma "stimasi equo compensare fra le parti le reciproche poste di dare/avere per canoni di locazione e per le rate di mutuo" e dispositivo laddove si perviene alla divisione sulla base delle argomentazioni in parte motiva statuendo sui rapporti di dare avere oggetto di esame).

Non merita positivo scrutinio la domanda di regresso volta a conseguire la restituzione delle somme versate per il mutuo relativamente all'immobile in Anzio in quanto la stessa opponente, in comparsa (v. pag. 7), afferma che il mutuo era stato contratto da una società alla stessa riferibile e che "a seguito dell'estinzione del mutuo da parte della stessa cedeva al XX la quota parte del suo immobile". Quindi, estinto il mutuo, nessun acollo avrebbe potuto essere stato stipulato. Inoltre la difesa della *omissis* non ha allegato (v. citazione pag. 7) quale sarebbe stata la fonte dell'acollo e non ha prodotto l'invocato citato atto notaio De Cinque del 20-7-1996. Peraltro nel documento prodotto sub 9 risulta che un eventuale acollo avrebbe fatto

riferimento a mutui contratti per atti *omissis* (v. quanto ivi dichiarato dalla *omissis*), quindi diversi da quello invocato in citazione a pag 7, rogato *omissis*.

A medesima conclusione si deve pervenire avuto riguardo alle spese di affrancazione in quanto il diritto di regresso ex art. 1299 cc presuppone, come detto, il già avvenuto pagamento della quota parte del condebitore mentre, nel caso in esame, nessuna prova di detto pagamento è stata fornita dalla opponente.

Quanto alla richiesta di restituzione degli oneri condominiali indicati a pagg. 1 e 2 in citazione si osserva che non vi è prova che la somma ingiunta sia stata pagata essendo stato allegato (sub 2) solo un bonifico di € 500,00 peraltro non recante imputazione.

Quanto al pagamento delle utenze parte opponente ha versato, con riferimento all'immobile di Anzio, bollettini di pagamento del fornitore Enel. Al riguardo la domanda deve essere dichiarata inammissibile, perché coperta da giudicato per i motivi suesposti, con riguardo alle spese sostenute prima della data (8-11-2011, v. comparsa depositata dall'opposto) di costituzione, nel giudizio di divisione, della *omissis*. In ordine agli esborsi successivi ha invece il diritto di regresso (non ex adverso contestato) per la metà che ammonta ad €597,99 alla quale si perviene sommando gli importi (poi ridotti della metà) delle bollette prodotte per il periodo interessato.

Donde la condanna dell'XX a corrispondere a controparte, a tale titolo, la somma di €587,99 con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Deve invece essere rigettata la domanda volta a conseguire il regresso delle spese per utenze con riferimento all'appartamento in Roma in quanto è emerso (v. bollettini versati) che in tale periodo la *omissis* era l'unica occupante che godeva l'immobile (per averlo abbandonato nel 2005 l'XX) e doveva, quindi, sostenere le spese per la fornitura della luce non essendo obbligazione propter rem.

Merita infine negativo scrutinio la domanda di ripetizione della somma di € 20.000,00 asseritamente incassata, in suo luogo da controparte, in esito allo svincolo della polizza *omissis* in quanto non vi è prova che l'XX non abbia versato quanto disinvestito su conti correnti cointestati (ed invero le lettere Unicredit prodotte appaiono riguardare conti cointestati e sono indirizzate ad entrambi) o lo abbia sottratto.

Alla solo parziale fondatezza dei capi di domanda avanzati dalle parti segue la compensazione delle spese di lite a mente dell'art. 92 cpc.

PQM

Definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda o eccezione disattesa, revoca il decreto opposto. Condanna parte opponente al pagamento, in favore di controparte, della complessiva somma di € 5.628,00 con gli interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna parte opposta al pagamento, in favore di controparte, della complessiva somma di € 597,99 con gli interessi legali dalla domanda al saldo. Spese compensate.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

